



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

PIER GIORGIO DE GERONIMO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
314	05/09/2025	5017	08

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/81 in applicazione dell'art. 279 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm.ii. a seguito di verbale n. 78/2024 del 16/12/2024 elevato dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) il D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” nella Parte Quinta – Titolo I – artt. 267 e segg. disciplina le emissioni in atmosfera di impianti ed attività;
- b) in particolare:
 - l'art. 269 prescrive al comma 1 che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento”*, - l'art. 272 disciplina le autorizzazioni generali cui possono aderire gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
 - l'art. 279 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce al comma 2-bis che *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.”*
- c) la L. 689/1981 detta le norme in materia di “Sanzioni Amministrative”;
- d) il Settore Ciclo Integrato delle Acque, competente ratione temporis all'applicazione delle sanzioni di cui si tratta, con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24/06/2011, ha determinato i “criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- e) con D.G.R.C. n.478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n.528 del 04/10/2012, le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui al D.Lgs.n.152/06 sono state attribuite alle U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna competente nell'ambito del proprio territorio provinciale;

RILEVATO che:

- il giorno 28/10/2024 veniva eseguito un accesso ispettivo congiunto dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli e dall'ARPAC presso l'opificio della società *****OMISSIS***** S.r.l., con sede legale ed operativa nel Porto di Napoli alla via Marina dei Gigli n. 29;
- a seguito della suddetta ispezione e della relazione di servizio conclusiva, redatta dai tecnici dell'ARPAC in data 04.12.2024 che evidenziava delle criticità, la Capitaneria di Porto con verbale n. 78/2024 del 16/12/2024 accertava e contestava le seguenti violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera rilasciato dalla Regione Campania con presa d'atto del 30/05/2013 prot. n. 2013.382912, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 279 comma 2 bis del D.Lgs. 152/e ss.mm.ii:
 - 1) l'assenza di sistemi d'abbattimento delle emissioni a carboni attivi come previsti nella Relazione Tecnica presentata per l'istruttoria del provvedimento autorizzativo e ritenuti necessari dall'Arpac in quanto: *“.... durante l'attività ispettiva si è accertata la presenza anche di cannelli ossiacetilениci e la collegata presenza di bombole di Acetilene e di bombole di Ossigeno, tipologia di saldatura non prevista in Relazione Tecnica”*.

2) la mancata comunicazione all'atto del sopralluogo ARPAC del 28/10/2024 dell'avvenuta dismissione della fase di lavorazione di falegnameria e del relativo punto emissivo indicato in relazione tecnica con sigla E9. *“Tale comunicazione è stata inoltrata solo in data 22/11/2024”*

- il suddetto verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo risulta notificato immediatamente al Sig. *****OMISSIS***** in qualità di Legale rappresentante dell'impresa *****OMISSIS***** Srl, ed alla società obbligata in solido, e trasmesso agli Uffici della Regione Campania con nota n. 0136719 del 16/12/2024;
- il trasgressore e l'obbligato in solido non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive e non risultano irrogate precedenti sanzioni, per violazioni al D.lgs. n. 152/06, al Sig. *****OMISSIS***** ed alla Ditta dallo stesso rappresentata;

CONSIDERATO che alla luce della documentazione agli atti risultano accertate violazioni di legge espressamente assoggettate a sanzione amministrativa, e che l'accertamento e la contestazione delle stesse risultano effettuati nel rispetto di tutti gli elementi richiesti dalla legge 24/11/1981 n. 689 ai fini della legittima applicazione della sanzione;

RITENUTO per quanto considerato,

di dover provvedere in conformità all'art. 18 della legge richiamata n. 689/1981, in quanto autorità competente, ad applicare al caso in esame la sanzione prevista dal D.Lgs.152/06 all'art. 279 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e ad ingiungerne il pagamento;

di dover individuare la misura della sanzione in quella edittale minima di € 1.000,00 per ciascuna delle violazioni contestate, nel rispetto dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della Legge n. 289/1981, in relazione alla gravità della violazione ed ai comportamenti del soggetto trasgressore, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689/1981 per aver accertato una molteplicità di violazioni della stessa disposizione, non unificabili ai fini dell'applicazione della sanzione;

VISTI

- la L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.150 dell'01/09/2011;
- il D.D. n.242 del 24/06/2011;
- la D.G.R. n.478 del 10/09/2012 e s.m.i.;

Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento della Responsabile del procedimento – dott.ssa Anna Fusaro, che attesta che, in capo a sé stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali

DECRETA

- di ordinare ed ingiungere al sig. *****OMISSIS***** , nato a *****OMISSIS***** e residente in Pozzuoli (NA) alla via *****OMISSIS***** n° 92, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa La *****OMISSIS***** S.r.l., con sede legale in Napoli alla via *****OMISSIS***** , ed alla stessa società, obbligata in solido, per la violazione dell'art. 279, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, in riferimento al verbale di accertamento e contestazione di cui in premessa, il pagamento della complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), in favore della Regione Campania entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Il pagamento dovrà avvenire mediante il sistema PagoPa, attraverso il link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

alla sezione *Altre forme di pagamento*, utilizzando il **codice tariffa 574**, con indicazione della seguente

causale: capitolo E00168, entrate da sanzioni amministrative, ex D.Lgs.3 aprile2006 n.152, UOD 50.17.08, indicando numero del D.D. e data. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata a mezzo pec all'indirizzo: uod.501708@pec.regione.campania.it

AVVERTE CHE

- avverso la presente Ordinanza-Ingunzione, che costituisce Atto esecutivo, ai sensi dell'art. 22 della L.689/81 e ss.mm.ii., l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica a pena di inammissibilità, può proporre opposizione al Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza – Ingunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla U.O.D. su citata, che si riserverà di decidere in merito;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.689/81 e ss.mm.ii., anche mediante le procedure previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di spese.

Il presente provvedimento è notificato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento o con PEC ai seguenti destinatari:

- Sig. *****OMISSIS*****, residente in Pozzuoli (NA) in via *****OMISSIS*****, n.q. di Legale rappresentante della società *****OMISSIS***** S.r.l.;
- *****OMISSIS***** srl, con sede legale in Napoli alla via *****OMISSIS*****;
- Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Napoli, che ha elevato il verbale in oggetto.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" del sito web regionale.

DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO